

FAQ Bando SRH01-1-2024-Erogazione dei servizi di consulenza

CARICAMENTO DEI CONSULENTI IN ANAGRAFE AGRICOLA

Eventuali consulenti che hanno già partecipato alla Misura 2 e che dunque erano già presenti in Anagrafe Agricola devono essere ricaricati in anagrafe ai fini del Bando SRH01/1/2024?

Sì, devono essere ricaricati con il ruolo 'CONSULENTE AZIENDALE' (quadro Personale), inserendo le informazioni richieste dal Bando al par C.2.1 (dati anagrafici, eventuale iscrizione ad ordini o collegi, esperienze professionali, formazione di base, allegati) .

Se un consulente era stato già utilizzato per la Misura 2, il medesimo consulente ed i relativi dati anagrafici sono già presenti nel quadro 'Altro'; in tale quadro non è richiesto il caricamento delle informazioni suddette.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI CONSULENTI

I criteri di ammissibilità di cui al par. B.4 del bando devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda di sostegno?

Sì, ad eccezione del requisito relativo all'aggiornamento professionale (vedere sezione 'AGGIORNAMENTO DEI TECNICI CONSULENTI').

AGGIORNAMENTO DEI TECNICI CONSULENTI

Che cosa si intende per attività di aggiornamento professionale di cui al paragrafo B.4 del bando? Come si calcola la periodicità triennale di tale aggiornamento?

Il DM 3 febbraio 2016 che ha istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, all'art. 4, c. 4, stabilisce che "le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e devono svolgersi con periodicità almeno triennale". Il Bando, al par. B.4 riprende tale disposizione del decreto, regolamentando l'aggiornamento professionale dei consulenti in maniera conforme a quanto stabilisce la norma nazionale.

Le attività di aggiornamento previste dal DM sopra citato si applicano ai consulenti (persone fisiche) che, al momento della trasmissione della domanda di sostegno, sono stati inseriti all'interno del sistema di consulenza aziendale in agricoltura da più di tre anni, in ambiti di consulenza riconducibili alle tematiche del Bando SRH01/01/2024 in cui è prevista la loro attività.

Per quel che riguarda gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 4, c. 5 del medesimo decreto.

Per coloro che non sono iscritti agli ordini e ai collegi professionali, il calcolo del periodo triennale avviene in maniera diversa a seconda del fatto che il consulente faccia valere la formazione di base oppure l'esperienza professionale negli ambiti di consulenza riconducibili alle tematiche del Bando SRH01/01/2024 in cui è prevista la propria attività:

- per quanto riguarda i consulenti che fanno valere la formazione di base, il periodo triennale ha inizio dalla conclusione di tale formazione;
- per coloro che si basano sull'esperienza professionale, l'inizio del periodo triennale coincide con l'inizio della prima esperienza lavorativa fatta valere, comprese ovviamente quelle legate alla partecipazione al sistema di consulenza aziendale della passata programmazione (es.: Mis. 2 del PSR 2014-2022).

Tuttavia, poiché il requisito dell'aggiornamento professionale riguarda l'ammissibilità del singolo consulente, ciascun tecnico potrà essere fatto valere all'interno del progetto qualora l'attività di aggiornamento sia regolarizzata entro un mese dall'ammissione a finanziamento.

INCOMPATIBILITA' DEI TECNICI CONSULENTI

Quando un tecnico consulente è considerato incompatibile con le attività elencate ai punti da a), b), c), d), e) del paragrafo B.4 – criterio CR02?

L'incompatibilità inizia dall'ammissione a finanziamento e dura fino al termine del monte ore previsto per il consulente interessato, cioè fino alle fine dell'impiego del tecnico nel progetto di consulenza.

SVOLGIMENTO DELLE CONSULENZE

Quale tipologia di rapporto di lavoro è ammissibile tra l'organismo di consulenza e il consulente?

Sono ammissibili tutte le tipologie di rapporto di lavoro previste per legge (es. lavoro subordinato, prestazione di servizio, a tempo pieno o parziale, in distacco o comando ecc...). Non è necessario esibire la relativa documentazione (es. Cedolini, lettere di incarico ecc...), se non in caso di eventuale controllo in loco.

Quali sono le modalità di caricamento dei contratti di consulenza e di "avvio" delle consulenze? Ci saranno finestre temporali come per la Misura 2 oppure i contratti si potranno caricare singolarmente o per gruppi in qualunque momento? Ci sarà un numero minimo/massimo di consulenze da avviare entro un certo tempo e per singolo avvio?

Le modalità per il caricamento dei contratti e per l'avvio delle consulenze saranno definite in dettaglio in apposite disposizioni attuative in corso di predisposizione. Al momento si può ipotizzare la definizione di finestre temporali non superiori, indicativamente, a 60 giorni; al termine di ciascuna di tali finestre, l'amministrazione regionale effettuerà gli adempimenti burocratici necessari (ad es.: registrazione degli aiuti di stato, controlli sulla completezza della

documentazione), relativi ai contratti caricati, in seguito ai quali le consulenze potranno essere avviate senza necessità di un'autorizzazione codificata (silenzio/assenso). Nelle disposizioni attuative verranno definiti gli intervalli temporali minimi e massimi entro i quali le consulenze dovranno essere, rispettivamente, avviate e terminate ai fini del riconoscimento del contributo pubblico.

Continuerà a esistere l'applicativo 'Diario della consulenza' per la registrazione delle attività svolte?

Sì, la registrazione delle attività di consulenza avverrà attraverso l'applicativo 'diario della consulenza' come nella programmazione 2014-2022, con gli opportuni aggiornamenti.

Considerato che un'azienda può usufruire di massimo due consulenze, c'è un limite temporale tra una consulenza e l'altra?

Le due consulenze non devono sovrapporsi, cioè la seconda consulenza può avere luogo solo una volta che è conclusa la prima.

Una consulenza può non comprendere visite aziendali? Per quanto riguarda le visite aziendali, vi è una durata minima e massima?

No, ciascuna consulenza deve comprendere almeno una visita aziendale di durata minima di un'ora. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle disposizioni attuative in corso di predisposizione.

TEMATICHE E ARGOMENTI DI CONSULENZA

La singola consulenza può essere svolta su più tematiche e/o più argomenti? Ci sono limiti in tal senso? (es. numero minimo di ore per ogni tematica/argomento).

Sì; la singola consulenza può essere svolta su più tematiche e più argomenti. I relativi limiti saranno definiti in apposite disposizioni attuative in corso di predisposizione.

Il tema della "sicurezza sul lavoro" è compreso nella condizionalità sociale (C3)?

Sì.

Una consulenza può avere come argomento il quaderno di campagna digitale?

No, se si tratta di assistenza sulla compilazione del quaderno di campagna già attivo in azienda. Sì, se l'agricoltore richiede la consulenza su come introdurre ex novo e gestire e utilizzare al meglio il

quaderno di campagna non ancora presente in azienda. In tale fattispecie la tematica specifica di riferimento è la B4 (competenze digitali).

Per aziende che hanno già avviato un'attività di diversificazione ma intendono migliorarla è possibile la consulenza su tale argomento (tematica C5)?

Se il miglioramento riguarda un'attività extra agricola già esistente la tematica di consulenza applicabile è la C4 (gestione economica dell'azienda); se la consulenza riguarda l'implementazione ex novo di un'attività extra agricola diversa da quelle già esistenti in azienda, si potrà utilizzare la tematica C5 (diversificazione).

È possibile svolgere una consulenza sulla diversificazione, nello specifico su attività di trasformazione, se il prodotto trasformato è in Allegato 1 del TFUE?

Se la trasformazione (non ancora implementata) è prevista come parte di un'attività diversificata (es. laboratorio di trasformazione in agriturismo), la tematica applicabile è la C5; se la trasformazione è prevista in ambito agricolo e non all'interno di un'attività extra agricola, la tematica applicabile è la C4.

La tematica "C2 Energia da fonti rinnovabili agricole: Rendere più efficiente l'uso dell'energia anche incentivando la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di comunità energetiche" può riguardare anche l'energia solare e non solo il biogas e le biomasse?

La tematica C2 non include l'energia solare; è facoltà del richiedente trattare l'energia solare, l'efficienza energetica o altri argomenti, purché coerenti con gli obiettivi specifici della PAC, utilizzando la tematica 'libera' (indicata nel Bando e sul SIAP come "No tematica specifica"); rimane valido il limite della produzione per autoconsumo.

È possibile attivare consulenze relative alle infrazioni senza conseguenze significative di cui al Reg. (UE) 2021/2116 art. 85 comma 3; Dlgs. 42/2023 art 8 comma 3?

Sì.

DEMARCAZIONE CON INTERVENTI SRA01 E SRA29 DI CUI ALLA DD 339 DEL 18/04/2023

Le aziende che aderiscono all'intervento SRA01 possono ricevere consulenza in campo fitosanitario?

Come normato dalla DD 339 del 18/04/2023, le aziende che aderiscono all'intervento SRA01 non possono ricevere consulenza in campo fitosanitario – con riferimento alla sola produzione integrata

- nell'ambito della SRH01, fatte salve specifiche e limitate esigenze legate all'applicazione di una difesa integrata volontaria che va oltre le norme di produzione integrata: la consulenza potrà dunque riguardare operazioni colturali e/o trattamenti che siano più restrittivi in riferimento alle norme tecniche contenute nel disciplinare di Produzione Integrata applicabile. Tale è il caso in cui - a titolo esemplificativo - il destinatario sia tenuto a rispettare un disciplinare più restrittivo imposto da un cliente. Nel caso specifico qui esemplificato il destinatario dovrà esibire in caso di controllo tale disciplinare, unitamente al contratto sottoscritto con il cliente.

Le aziende aderenti alla SRA29 possono fruire di consulenza sul Biologico nell'ambito di SRH01?

Le aziende aderenti a SRA29 possono fruire di consulenza sul Biologico nell'ambito di SRH01.

Un tecnico consulente già impegnato su SRA01 o SRA29 è limitato per quanto riguarda il numero di ore che può impegnare in SRH01? Ad esempio, se un tecnico segue già a tempo pieno delle aziende su SRA01 può effettuare la consulenza con SRH01 alla stessa azienda se gli argomenti sono diversi?

Come normato dalla DD 339 del 18/04/2023, l'attività svolta da un Consulente aziendale o da un Tecnico coordinatore nell'ambito dell'intervento SRA01 o SRA29 deve essere compatibile con l'impegno richiesto da eventuali consulenze fornite nell'ambito di SRH01. In particolare, un tecnico che svolga tali altre attività di consulenza non può essere impegnato a tempo pieno nel servizio di assistenza tecnica a supporto di aziende aderenti a SRA01 e SRA29. Parimenti, un tecnico impegnato a tempo pieno nel servizio di assistenza tecnica a supporto di aziende aderenti a SRA01 e SRA29 non può svolgere attività di consulenza in ambito SRH01, indipendentemente dagli argomenti di consulenza.

L'impegno a tempo pieno di un consulente in ambito SRA01 e SRA29 è quantificato come numero massimo di aziende che il medesimo tecnico può seguire, mentre l'impegno a tempo pieno di un consulente in ambito SRH01 corrisponde ad un numero massimo di ore; di conseguenza il numero massimo di ore che potranno essere ammesse, in relazione all'intervento SRH01, per un eventuale tecnico già impegnato in ambito SRA01 e/o SRA29, sarà quantificato in base ad opportune proporzioni, in merito alle quali saranno dettagliate nelle disposizioni attuative di successiva approvazione.

CRITERI DI SELEZIONE

In merito al criterio di selezione P02.1: come deve essere dimostrato che il tecnico possiede oltre tre anni di esperienza nei servizi di consulenza? Si intende che il tecnico deve aver effettuato almeno 3 anni di attività come consulente alle aziende o che deve aver collaborato per oltre 3 anni con Organismi di Consulenza?

Per far valere il punteggio sul criterio P02.1, tutti i tecnici (sia iscritti che non iscritti agli ordini e collegi professionali) devono possedere 3 anni di esperienza come consulenti nelle materie oggetto

di consulenza. L'esperienza deve essere dimostrata con idonea documentazione (es. dichiarazione del datore di lavoro o lettere di incarico/contratti, accompagnati dalle relative fatture) da allegare nell'apposita sezione dell'Anagrafe Agricola - "Soggetti collegati" - "Personale" - "Ruolo: Consulente Aziendale" - "Allegati". Inoltre nel Modello 1 Sez. 2) deve essere dichiarata la percentuale di consulenti con esperienza rispetto al totale dei consulenti coinvolti.

In merito al criterio di selezione P02.2, come deve essere dimostrata l'accessibilità dell'attività di consulenza on line? Il sistema informatico deve già essere disponibile o è sufficiente la descrizione del servizio previsto con attivazione entro l'avvio delle consulenze?

Per far valere il punteggio sul criterio P02.2, sul Modello 1 Sez. 3) deve essere descritta la modalità di fruibilità e accessibilità delle attività di consulenza on line (es. area riservata che contiene tutta la documentazione dell'attività di consulenza tra il consulente ed il destinatario). Il servizio dovrà essere attivo a partire dall'ammissione a finanziamento.

In merito al criterio di selezione P02.3: come deve essere dimostrata la partecipazione ai corsi di formazione nell'ambito dell'intervento SRH02? E' sufficiente una dichiarazione di impegno da parte del tecnico?

Per far valere il punteggio sul criterio P02.3, sul modello 1 Sez. 4) deve essere solamente dichiarata la percentuale di consulenti utilizzati nel progetto che parteciperanno nell'ambito dell'intervento SRH02 - Formazione dei consulenti. Trattandosi di una dichiarazione relativa all'attribuzione di un punteggio, il rispetto di tale percentuale sarà oggetto di controllo successivo sull'effettivo svolgimento della formazione.

L'impegno a partecipare alla formazione nell'ambito dell'intervento SRH02 può essere considerato valido ai fini del soddisfacimento del requisito di ammissibilità relativo alla formazione di base (par. B.4 del Bando)?

No, in quanto i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda; fa eccezione il requisito relativo all'aggiornamento professionale (vedere sezione 'AGGIORNAMENTO DEI TECNICI CONSULENTI').

Come si può far valere il punteggio aggiuntivo relativo al criterio di selezione P03.2?

Per far valere il punteggio relativo al criterio P03.2, è necessario:

- compilare la sez. 6 del Modello 1 e indicare e/o allegare in Anagrafe Agricola, in corrispondenza del tecnico interessato, nella sezione "Allegati", gli elementi oggettivi che dimostrano la partecipazione a GO o progetti di ricerca; gli argomenti dei progetti indicati devono essere collegati con le tematiche/argomenti di consulenza inseriti nel progetto presentato sul Bando SRH01. Si fa presente che aver "partecipato attivamente" significa essere stato uno dei partner/partecipanti del GO o del progetto di ricerca;

- inoltre l'ente erogatore del servizio di consulenza dovrà rendicontare - per ciascun tecnico consulente che ha partecipato attivamente a un GO del PEI-AGRI o progetto di ricerca e innovazione sostenuto da fondi comunitari, nazionali e regionali - almeno una consulenza relativa alla specifica tematica di ricerca o innovativa (riferibile al GO/progetto di ricerca e innovazione).

Il punteggio è attribuito in base al numero di consulenti che rientrano nei parametri relativi al criterio P03.2; quindi, se si hanno ad esempio 2 consulenti che fanno almeno 1 consulenza ciascuno, si ottengono 2 punti.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I giustificativi di spesa (fatture, ricevute ecc...) devono essere allegati alle domande di pagamento in acconto o saldo?

No, devono essere però conservati agli atti dell'ente Beneficiario ed esibiti in caso di controllo in loco.

Nell'Allegato I al Bando si stabilisce che 'Nel caso di spese rendicontate per le attività svolte dal personale dipendente, deve essere prodotta la busta paga del dipendente che ha svolto l'attività e apposito prospetto riepilogativo (time sheet) del tempo impiegato sottoscritto dal dipendente stesso e dal competente responsabile dell'ente'. Per le attività di consulenza deve essere prodotto un time sheet?

Nel caso delle consulenze svolte ai fini del Bando il time sheet è rappresentato dai dati inseriti nell'applicativo 'Diario della consulenza'.

Gli oneri differiti (mensilità aggiuntive, TFR, ferie maturate e non godute) che non possono essere quietanzati prima della domanda di pagamento, saranno riconosciuti?

Sì; in caso di controllo in loco sarà sufficiente esibire i relativi cedolini.

E' possibile inoltrare la domanda di pagamento (acconto o saldo) anche se le fatture emesse dai consulenti nei confronti dell'organismo di consulenza non sono state tutte pagate?

Nel corso di un eventuale controllo in loco il Beneficiario dovrà dimostrare di avere pagato:

- almeno una parte delle fatture emesse da ciascun consulente interessato dai contratti rendicontati, in caso di domanda di acconto;
- tutte le fatture emesse dai consulenti, in caso di domanda di saldo.